

Jardín de los niños

Statuto dell'Associazione JARDIN DE LOS NIÑOS ONLUS

Art. 1 – È costituita una libera Associazione, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “JARDIN DE LOS NIÑOS – ONLUS”. L’Associazione è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D. Lgs.4.12.1997 n.460.

Art. 2 – L’Associazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge la propria attività nel settore della tutela dei diritti civili, ed in particolare svolge attività di cooperazione allo sviluppo in favore della popolazione dell’America Latina e del terzo mondo, promuovendo progetti umanitari, educativi e sociali orientati prevalentemente all’infanzia e alle persone emarginate e oppresse.

L’Associazione si ispira a principi di fratellanza, solidarietà e giustizia, sceglie metodi non violenti nella risoluzione dei conflitti: rispetta i valori di ciascun popolo, accogliendo le diversità di ogni uomo come ricchezze necessarie per costruire un futuro di pace; sostiene la necessità della distribuzione equa delle risorse umane, economiche e culturali tra tutti gli abitanti della terra; si riconosce nei progetti che promuovono la salvaguardia della vita, della libertà umana e dell’ambiente naturale, rifiutando qualsiasi iniziativa che si identifichi con attuazioni di carattere militare.

Art. 3 – L’Associazione ha sede a Dolo, Via Brenta Bassa n. 49

Art. 4 – Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, dai beni o contributi che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione e dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Art. 5 – L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio nel quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Art. 6 – L’Associazione ha due categorie di soci: ordinari e sostenitori.

Oltre ai soci fondatori possono diventare soci ordinari le persone fisiche maggiorenni e, in persona del loro rappresentante, gli Enti, le Associazioni, le Fondazioni e i Gruppi che condividono gli scopi dell’Associazione e ne accettano lo statuto, la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo e che versano la quota annuale.

La quota associativa verrà stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

Soci sostenitori sono coloro che versano contributi volontari a sostegno delle attività dell’Associazione stabilite dal Consiglio Direttivo.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Art. 7 – I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Art. 8 – Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Jardín de los niños

Art. 9 – I soci ordinari in regola con il versamento della quota annuale hanno diritto di partecipare a tutta le attività dell'Associazione e di intervenire alle assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto a un voto; i soci possono delegare a rappresentarli altro socio purché non membro del Consiglio Direttivo; ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Art. 10 – L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 11 – La qualifica di socio si perde: per recesso, per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo, per indegnità sancita dall'Assemblea.

Art. 12 – Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi Sociali non può essere in alcun modo vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

Essa è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo, entro il primo quadrimestre di ogni anno, ed in seduta straordinaria ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 20% (venti per cento) dei soci ordinari.

La sua convocazione avverrà mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per la validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria è necessaria la presenza della metà più uno dei soci ordinari in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci intervenuti in seconda convocazione.

Le delibere vengono approvate dalla maggioranza dei soci presenti nell'Assemblea

ordinaria, e con il voto di 2/3 (due terzi) dei presenti nell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente; mancando entrambi l'assemblea elegge il suo Presidente.

Essa delibera:

a) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre e del bilancio consuntivo entro il

30 aprile di ciascun anno;

b) la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione e sull'attività da essa svolta;

d) su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Delle deliberazioni dell'Assemblea verrà redatto verbale trascritto su apposito libro firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 14 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a dieci Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vicepresidente e nomina anche fuori dal Consiglio Direttivo stesso, un Segretario ed un Tesoriere.

Se un consigliere per un qualsiasi motivo cessa dall'incarico, il Consiglio convoca l'assemblea che provvede ad effettuare la sostituzione per la rimanente durata in carica del Consiglio (fino alla scadenza degli altri consiglieri).

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o due suoi membri lo richiedano.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria senza limitazione di sorta, fatti salvi i poteri

Jardín de los niños

demandati per legge o per statuto all'Assemblea dei soci.

Esso potrà, fra l'altro, nominare rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Associazioni e privati, definendone i poteri.

Potrà altresì nominare Commissioni, composte da soci e/o non soci, per la soluzione di particolari problemi.

Di ogni riunione del Consiglio verrà redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – Il Presidente del Consiglio Direttivo, e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione sia nei confronti dei soci che di terzi e in giudizio.

Egli cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'amministrazione dell'Associazione. Ad esso è affidato il servizio di cassa e la gestione del patrimonio sociale secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi nominano tra loro il Presidente.

Compito del Collegio è quello di vigilare sulla gestione economico finanziaria dell'Associazione. Spetta ad esso, in particolare, la verifica del bilancio consuntivo e la stesura della relazione che lo accompagna e in cui esso esprime il proprio parere all'Assemblea dei soci.

Art. 18 - Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, così come sono gratuite le prestazioni fornite dagli aderenti.

Art. 19 – È fatto divieto all'Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che le destinazioni non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 20 – L'associazione potrà aderire e partecipare a programmi di sviluppo che altri Enti,

Associazioni, Gruppi, Comitati, Istituti Italiani o esteri o Governi promuovono in favore delle popolazioni di qualsiasi continente con invio o ricevimento sia di uomini, mezzi, materiali, che di valuta italiana ed estera.

Art. 21 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo dell'Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell'assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – I soci si impegnano a non adire per nessun motivo a vie legali per controversie sociali che dovessero insorgere fra gli associati e tra questi e l'Associazione, ma a ricorrere alla competenza di tre Probiviri nominati dall'Assemblea i quali giudicheranno senza formalità procedurali. Le loro decisioni saranno vincolanti e insindacabili.

Art. 23 – Il Consiglio prepara e presenta un regolamento per l'attuazione delle norme dello statuto definendo fra l'altro i compiti del segretario, del tesoriere e definisce la tenuta libri dell'Associazione.

Art. 24 – Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

F.to GIACOMO BELLABONA

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio

In conformità al suo originale firmato dalle parti si rilascia copia autentica per gli usi di legge.

Padova, li 13 ottobre 1999.